

Oggetto: Procedura negoziata telematica, in deroga alla regola dell'evidenza pubblica e sopra soglia comunitaria, per l'affidamento dell'appalto del servizio infungibile di selezione/lavorazione in conto terzi dei rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera da RD urbana costituiti da imballaggi in plastica misti ad imballaggi metallici e non CER 15.01.06 e successiva pressatura della frazione selezionata - determinazione a contrattare art. 32, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

Premesso che il Programma Biennale di forniture e servizi dell'Amministrazione Aggiudicatrice, approvato con delibera dell'Assemblea dei soci n. 1 del 03/02/2023, esecutiva a norma di legge, prevede alla voce SERVIZI, l'acquisizione del servizio di "trasporto, trattamento e smaltimento esterni";

Atteso che per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

Richiamate le Linee Guida n. 8 (Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili) nelle quali ANAC ha precisato che, ove si prospetti un acquisto asseritamente infungibile, *"la stazione appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a concludere per l'esistenza di un unico fornitore"* (punto 2.3.)

Atteso che in attuazione alle disposizioni sopra richiamate e in ossequio ai principi di trasparenza e massima partecipazione, al fine di non falsare la concorrenza, mediante la pubblicazione di un avviso pubblico di consultazioni preliminari di mercato, regolarmente pubblicato anche sulla GUUE (rif 2023/S 052-152563) per verificare l'impossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari, è stato adeguatamente sondato il mercato di riferimento per valutare se sussistono operatori economici in grado di svolgere il servizio in oggetto o se sono percorribili alternative;

Rilevato che, entro la data di scadenza, sono pervenute 2 manifestazioni di interesse da parte degli OE ECO GREEN srl di Torino e RELIFE RECYCLING srl di Sant'Olcese (GE);

Rilevato tuttavia che la ditta ECO GREEN Srl ha ommesso di indicare, nella compilazione della richiesta, gli estremi degli impianti disponibili da utilizzare nell'esecuzione delle operazioni di selezione;

Atteso che la ditta è stata invitata ad integrare la propria domanda di partecipazione con 2 pec successive inviate tramite piattaforma telematica, con messaggio del 27/04, ha ufficialmente dichiarato di *"non poter partecipare alla gara in quanto troppo distanti rispetto al luogo oggetto della gara"*.

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, come descritte alla *Parte II relativa ai Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture Titolo III - procedura di affidamento CAPO II procedure di scelta del contraente per i settori ordinari* sussistono i presupposti per procedere, in deroga alla regola dell'evidenza pubblica ma in attuazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza, alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto trattasi di fattispecie riconducibile al comma 2 lett. b) dell'art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. ovvero risulta dimostrabile l'eccezione di "assenza di concorrenza per motivi tecnici" ovvero non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Accertata pertanto l'unicità dell'operatore economico RELIFE RECYCLING srl di Sant'Olcese (GE) e conseguentemente i presupposti che giustificano l'infungibilità del servizio che si intende acquistare;

Visto l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., il quale dispone che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

Rilevato che:

- il valore assumibile a base d'asta, calcolato sui dati storici dei rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera prodotti dal bacino in questione che ammontano a 180 ton/mese pari a 2.100,00 ton/anno, è valutabile in € 632.500,00 compresi gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che i costi per la sicurezza relativi all'esecuzione dell'appalto, definiti in base a quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ammontano ad € 31.625,00;
- che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente il Codice Identificativo Gare (CIG) – da richiedere in seguito;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento per l'appalto del servizio di selezione/lavorazione in conto terzi dei rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera da RD urbana costituiti da imballaggi in plastica misti ad imballaggi metallici e non CER 15.01.06 e successiva pressatura della frazione selezionata, indetto con la presente determinazione è stato individuato nell'arch. Roberto Tambussi, in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all'appalto stesso;

Considerato che con il contratto si intende perseguire il fine di garantire l'adeguata selezione/lavorazione di quota parte dei rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera in attesa del completamento della costruzione del nuovo impianto presso la piattaforma di Tortona;

Rilevato che ai sensi dell'art. 105 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura le prestazioni attinenti a quella principale nella misura del 80% della prestazione per la motivazione di limitare la distanza massima dell'impianto di trattamento dalla sede operativa della società di raccolta al fine di consentire l'agevole conferimento dei rifiuti raccolti nel bacino di riferimento;

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato e pertanto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;

Preso atto che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'espletamento della prestazione oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità oggettiva);

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema della lettera d'invito ed i relativi allegati di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto da attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le particolari modalità stabiliti dall'art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i.

Ritenuto di invitare a partecipare alla presente procedura di gara l'unico operatore economico idoneo in quanto in possesso della disponibilità di impianti individuato a seguito dell'indagine di mercato in premessa richiamata;

Preso atto che in base all'importo del servizio, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. di approvare le premesse della presente determinazione;
2. di prendere atto dei presupposti che giustificano l'infungibilità del servizio che si intende acquistare;
3. di stabilire che, in deroga alla regola dell'evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio di selezione/lavorazione in conto terzi dei rifiuti provenienti dalla raccolta multimateriale leggera da RD urbana costituiti da imballaggi in plastica misti ad imballaggi metallici e non CER 15.01.06 e successiva pressatura della frazione selezionata si procederà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 con formulazione di RdO sulla piattaforma telematica - portale di e-procurement <https://srtspa.acquistitelematici.it>;
4. di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato e pertanto si ritiene più opportuno cercare di massimizzare il risparmio in termini economici per l'Amministrazione;
5. di approvare la lettera d'invito e gli altri documenti di gara, allegati alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
6. di invitare a partecipare alla presente procedura l'unico operatore economico individuato sulla base di indagine di mercato nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
7. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il l'arch. Roberto Tambussi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;